



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 28/05/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17/10/2014, ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4/01/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede: il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.398,93, a titolo di spese, commissioni e oneri; interessi legali; la refusione delle spese di procedura e delle spese legali, quantificate in sede di reclamo in € 320,00.

Costitutosi l'intermediario, dopo aver chiarito che il suo comportamento in sede di estinzione anticipata è stato "*pienamente aderente*" alle istruzioni fornite dall'Organo di Vigilanza, svolge preliminarmente talune riflessioni critiche nei confronti della sentenza *Lexitor*, escludendo l'efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE nei rapporti tra privati; inoltre, rileva la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle imposte/oneri erariali e ai costi di intermediazione, trattandosi di spese che sono state corrisposte a terzi. Si oppone in seguito alle pretese del cliente, eccependo: la non ripetibilità degli oneri erariali, che si riferiscono all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'Ente pensionistico; con riguardo a tali ultime spese, si rende disponibile a fornire al Collegio, se necessario, "*la prova degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori*"; la natura *up front* delle spese di istruttoria, in



quanto relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione; la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione. Allega inoltre la fattura emessa dal mediatore, unitamente al dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono, nonché la contabile di bonifico disposto in favore di quest'ultimo; la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 810,62, a titolo di "*mera liberalità*"; la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori rispetto a quelle già offerte, di decurtare dall'importo quanto già rimborsato al cliente, pari complessivamente a € 935,18.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla restituzione di oneri corrisposti in sede di sottoscrizione di un contratto CQS, poi anticipatamente estinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Priva di giuridico fondamento*" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei*



consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, nel caso di specie, quanto all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario, il Collegio rileva che è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b.

Nel merito, il Collegio accerta la natura *recurring* della commissione di gestione, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia.

Il Collegio, quanto alle spese di cui alla lett. E) del contratto, ritiene l'intermediario tenuto al rimborso della commissione integralmente considerata sulla base del criterio della curva degli interessi, dato che dalla documentazione in atti, non è possibile distinguere tra la quota del costo di tale commissione relativa agli oneri erariali (non rimborsabile) e quella relativa "alle altre spese amministrative".

Hanno, per contro, natura *up front* le restanti voci di costo, poiché remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5585/20).

Ciò premesso il Collegio, tenuto conto dei rimborsi dei quali c'è evidenza in atti, ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,40%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,14%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00 <input type="radio"/>	€ 136,98 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 136,98
<input type="radio"/>	commissioni attivaz. (up front)	€ 1.890,00	€ 1.134,00 <input type="radio"/>	€ 739,72 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 810,62	-€ 70,90
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 207,60	€ 124,56 <input checked="" type="radio"/>	€ 81,25 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 124,56	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese lett. E (recurring)	€ 99,52	€ 59,71 <input type="radio"/>	€ 38,95 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 38,95
<input type="radio"/>	comm. di intermediaz. (up front)	€ 4.676,40	€ 2.805,84 <input type="radio"/>	€ 1.830,27 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.830,27
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.935,30
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.935,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI